

**Massima:** *La verifica in ordine al superamento o meno della soglia di anomalia deve precedere ogni riparametrazione delle offerte tecnica ed economica, secondo il condivisibile orientamento prevalente della giurisprudenza, il quale pone l'accento sulla circostanza che il punteggio riparametrato è conseguenza di un artificio necessario al solo fine di rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica.*

## **Ordinanza T.A.R. Puglia n. 74 del 23/02/2023**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 115 del 2023, proposto da

So.Ge.Ap S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'a.t.i. costituenda con l'impresa mandante La Viola Felicia, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni n. 150;

***contro***

il Ministero della Cultura ed il Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico *ex lege* presso la sede di quest'ultima in Bari, via Melo n. 97;

***nei confronti***

Edilres S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituita a.t.i. con le mandanti Edilelettra di De Nicolò & figli S.r.l. e Galante Restauri e Conservazione S.r.l. artigiana, rappresentata e difesa dagli Svvocati Rosamaria Berloco e Pietro Falcicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'Avvocato Francesco Paolo Visaggi in Bari, via R. Kennedy n. 3/E;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto n. 329 del 24.11.2022 del Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura, comunicato via pec con nota prot. n. 13380 del 16.12.2022 (pure impugnata), con cui è stata disposta l'aggiudicazione, in favore dell'a.t.i. costituenda tra le imprese Edilres s.r.l., Edilelettra di De Nicolò Donato & figli s.r.l. e Galante Restauri e Conservazione s.r.l. artigiana, della "*procedura aperta per l'affidamento dei lavori di restauro e musealizzazione del Castello Svevo di Bari*" (CIG: 8993001B2F – CUP: F93G18000080001), nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresi tutti i verbali di gara e la nota del 13.1.2023 della medesima Amministrazione comunicata via pec in pari data, recante diniego di autotutela;

nonché per la declaratoria di inefficacia

del contratto di appalto, se stipulato nelle more del giudizio, tra l'Amministrazione resistente e l'a.t.i. costituenda tra le imprese controinteressate, cui il raggruppamento guidato dalla ricorrente si dichiara sin d'ora disponibile a subentrare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la Puglia e di Edilres S.r.l.;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il Consigliere Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori l'Avvocato Carlo Tangari, per la ricorrente, l'Avvocato dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale, e l'Avvocato Pietro Falcicchio, per la controinteressata;

Rilevato preliminarmente che il ricorso appare tempestivo, atteso che il *dies a quo* per il decorso del termine decadenziale di 30 giorni per proporre ricorso è quello della comunicazione, e non della pubblicazione sul portale della stazione appaltante, secondo quanto stabilito dall'art. 120, comma 5, c.p.a., così come interpretato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella condivisibile decisione 2 luglio 2020, n. 12;

Considerato, quanto al *fumus boni juris*:

che l'art. 97, comma 3, del dlgs 50 del 2016, applicabile alla specie, trattandosi di procedura con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, impone la verifica della congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o superiori al 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

che la verifica in ordine al superamento o meno della soglia di anomalia deve precedere ogni riparametrazione delle offerte tecnica ed economica, secondo il condivisibile orientamento prevalente della giurisprudenza, il quale pone l'accento sulla circostanza che il punteggio riparametrato è conseguenza di un artificio necessario al solo fine di rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica;

che peraltro anche il dato letterale della norma menzionata depone nel senso evidenziato;

che nella gara in esame si prevedevano due riparametrazioni dei punteggi dell'offerta tecnica: una prima, ottenuta moltiplicando i sub punteggi conseguiti per il sub punteggio massimo riservato a ciascun sub criterio; una seconda, conseguita con l'attribuzione del punteggio massimo alla ditta che avesse conseguito il massimo punteggio complessivo per l'offerta tecnica;

che il ricorso fonda i primi due motivi sulla previa riparametrazione dell'offerta nei due modi appena rilevati, per concludere nel senso in ogni caso della necessaria verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dal Raggruppamento controinteressato;

che evidentemente nella specie, per quanto sinora considerato, non vi era un obbligo, ma una mera facoltà di vagliare la congruità dell'offerta proposta da quest'ultimo;

che, a suffragare la tesi della ritenuta 'possibile' anomalia dell'offerta e del 'possibile' mancato rispetto dei minimi salariali retributivi relativamente ai costi di manodopera, la Società ricorrente si limita ad evidenziare il ribasso offerto dall'a.t.i. controinteressata, senza allegare elementi a supporto;

Ritenuto:

che in conclusione, non ravvisandosi il necessario *fumus boni juris*, la domanda cautelare in esame debba essere respinta;

che, data la peculiarità della vicenda esaminata, le spese della presente fase cautelare debbano compensarsi integralmente tra le parti:

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda):

- respinge la domanda cautelare, proposta in via incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 maggio 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023, con l'intervento dei Magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Lorenzo Ieva, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Rita Tricarico**

**IL PRESIDENTE**

**Orazio Ciliberti**